

### 1 LA MISURA DELL'ESENZIONE

Per i soggetti che scelgono di trasferire la loro residenza in Italia dopo aver trascorso un periodo all'estero di almeno due anni e che si impegnano a rimanervi per un periodo minimo di due anni, l'esenzione fiscale è stata elevata dal DL 34/2019 al 70%: pertanto, il reddito prodotto concorrerà per il solo 30 per cento. La percentuale del bonus passa al 90% per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

### 2 I PERIODI DI IMPOSTA AGEVOLATI

L'agevolazione vale per cinque periodi di imposta, da quello in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia (articolo 2, Tuir). È estesa per ulteriori cinque nel caso in cui il lavoratore abbia:

- almeno un figlio minorenne o a carico oppure in affidato;
- acquistato un immobile residenziale in Italia, anche a nome del coniuge, del convivente o dei figli;
- almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato limitatamente al 10 per cento del reddito.

### 3 I LAVORATORI AGEVOLATI

- Il bonus vale per tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati. Vale anche per chi avvierà un'attività di impresa dopo il 31 dicembre 2019.
- Il lavoratore può svolgere l'attività in aziende residenti in Italia o controllate e in multinazionali con sede all'estero.
- Ammessi i non iscritti all'Aire che rientrano dopo il 31 dicembre 2019 se residenti, nei due periodi di imposta precedenti, in Paesi con convenzioni contro le doppie imposizioni.

### 4 L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO

- Il datore deve applicare il beneficio a tutti i lavoratori che presentino domanda secondo i requisiti richiesti, anche per la seconda e successiva assunzione (rispetto al rientro).
- L'agevolazione scatta al periodo di paga successivo alla presentazione della richiesta del lavoratore e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione, applicando le ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale tassabile prevista, al quale vanno commisurate le relative detrazioni.

### 5 LA CERTIFICAZIONE UNICA

- Il datore di lavoro, in veste di sostituto d'imposta, dovrà indicare nella certificazione unica sia i redditi sui cui ha calcolato l'imposta (percentuale agevolata) sia quelli che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
- Nel caso in cui il datore non abbia potuto riconoscere l'agevolazione il contribuente può recuperarla, in presenza dei requisiti, in dichiarazione dei redditi: il datore dovrà comunque indicare il reddito corrisposto già in misura ridotta